

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

Servizio 1 – Gestione Giuridica del Personale

Viale Regione Siciliana, n. 2194 - Palermo

e-mail giuridicoindeterminato.fp@regione.sicilia.it

Tel. 091/7073338

Prot.n. 7779 del 28/01/2026

Circolare: modifiche in materia di congedi parentali e congedi per malattia figlio a seguito della legge di bilancio dello Stato per l'anno 2026 (*art. 1, commi 219-220, Legge 30 dicembre 2025, n. 199*).

Al Segretario Generale

Ai Dirigenti Generali dei
Dipartimenti Regionali e Uffici equiparati

Ai Dirigenti degli Uffici Speciali

Ai Dirigenti degli Uffici alle dirette dipendenze del
Presidente della Regione

Al Dirigente Generale del Corpo Forestale

Al Direttore del Fondo Pensioni

Ai Capi di Gabinetto

All'ARAN Sicilia

Alle Organizzazioni Sindacali

All'Area e tutti i Servizi della F.P
LORO SEDE

Con la legge del 30 dicembre 2025 n. 199 (Legge di Bilancio 2026) sono state introdotte delle modifiche in materia di congedi parentali e congedi per malattia figlio, con l'obiettivo di rafforzare le misure volte alla gestione flessibile del rapporto fra vita privata e lavoro, in particolare, mediante l'estensione del limite di età del figlio da 12 a 14 anni per la fruizione del diritto e potenziando il permesso per la malattia del figlio (10 giorni annui per figli 3-14 anni), modificando opportunamente il D.Lgs. n.151/2001.

Esemplificando i contenuti della disposizione normativa in commento si evidenzia che dal 2026 è prevista l'elevazione da 12 a 14 anni del limite di età massimo del figlio per la fruizione del diritto al congedo parentale ed il raddoppio dei giorni di permesso malattia figlio, spostando il limite di età del minore a quattordici anni.

La norma introdotta con la legge di bilancio 2026 va letta in coordinamento con le disposizioni di fonte negoziale vigente - Area dirigenza e Comparto non dirigenziale - previste in *subiecta materia*, nonché con la legge del 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio dello Stato 2025, già esplicitata con Circolare di questo Dipartimento del 02.04.2025, prot.n. 25802), con il D.lgs. 2001/151, come modificato dal D.lgs. 30 giugno 2022, n. 105 (già esplicitato, per le modifiche apportate, con Circolare di questo Dipartimento del 07.12.2023, prot.n.104242).

Orbene, dal quadro ordinamentale così individuato, ne deriva che dal 2026 in poi per i dipendenti dell'Amministrazione regionale, il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori di astenersi dal lavoro per la cura e l'assistenza dei propri figli/e - per i primi nove mesi - è esteso fino al compimento del quattordicesimo anno di vita del bambino/a o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento. Le casistiche retributive del congedo parentale restano quelle già esplicitate con Circolare di questo Dipartimento del 02.04.2025, prot.n. 25802.

Alla luce della novella, i benefici previsti dalla vigente normativa possono essere così schematizzati:

DATA DI CONCLUSIONE DEL CONGEDO DI MATERNITÀ	
Entro il 31/12/2023	1° mese 100% se usufruito entro il 14° anno del bambino
	2° mese 30%
	3° mese 30%
Nel corso del 2024	1° mese 100% se usufruito entro il 14° anno del bambino
	2° mese 80% se usufruito entro il 6° anno del bambino altrimenti al 30%
	3° mese 30%
Concluso dopo il 31/12/2024	1° mese 100% entro il 14° anno del bambino
	2° e 3° mese 80% se usufruito entro il 6° anno del bambino 30% se usufruito dopo il 6° anno del bambino

Resta fermo che, dopo il terzo mese, e fino al nono mese, l'indennità prevista per il congedo parentale è pari al 30% della retribuzione.

Infine, appare opportuno ricordare - nell'ottica del necessario contemperamento tra le

esigenze organizzative/funzionali dell'Amministrazione e le esigenze di tutela della genitorialità - che il lavoratore/lavoratrice titolare del diritto, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuto/a a preavvisare il Dipartimento e/o Ufficio dove presta servizio (art. 32, comma 3, D.lgs. n.151/2001).

Il termine di preavviso non è inferiore a giorni cinque, con la chiara indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo richiesto, specificando anche se trattasi di fruizione continuativa e/o oraria. In quest'ultimo caso il termine di preavviso e di due giorni.

Resta inteso che, in presenza di particolari e comprovate situazioni personali – che non consentono il rispetto del limite temporale sopra esplicitato – la richiesta di congedo può essere avanzata entro quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro (art. 55, comma 7, CCRL vigente – Comparto non dirigenziale; art. 25, comma 7, CCRL vigente – Area della Dirigenza).

La Legge di Bilancio 2026 (art. 1, comma 220) ha, inoltre, apportato modifiche anche alle regole per i genitori lavoratori che assistono i figli malati.

In particolare, la nuova norma amplia le tutele per i figli biologici, raddoppia i giorni di permesso e sposta il limite di età del minore a quattordici anni.

Le novità introdotte sul congedo per malattia figlio sono, pertanto, due:

- 1) l'età del figlio, per cui è possibile fruire del congedo per malattia, viene elevata da 8 a 14 anni;
- 2) il numero massimo di giorni di astensione per ciascun genitore passa da 5 a 10 giorni lavorativi all'anno, per ciascun figlio di età compresa tra i tre e i quattordici anni.

Resta invece invariata la disciplina per i figli di età fino a tre anni (art. 55, commi 4 e 5 CCRL comparto non dirigenziale e art. 25, commi 4 e 5 CCRL Area dirigenza), per i quali l'astensione spetta per tutta la durata della malattia, senza limiti quantitativi ma con retribuzione intera – senza riduzione di ferie e con valutazione ai fini dell'anzianità di servizio – solo per i primi 30 giorni per ciascun anno computati complessivamente per entrambi. Oltre detto limite, la legge non prevede alcuna indennità per il congedo per la malattia del figlio fino tre anni.

Il Dirigente del Servizio 1
G.G. Palagonia

Il Dirigente Generale
Dott.ssa Salvatrice Rizzo